

CIRCOLARE N. 9  
17 FEBBRAIO 2020

---

# **La certificazione delle ritenute da parte dei sostituti di imposta La Certificazione Unica (CU)**

---

© Copyright 2020 Acerbi & Associati®

Secondo quanto stabilito all'articolo 4, comma 6-ter, del D.P.R. n. 322/1998, i sostituti d'imposta che hanno erogato redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi devono rilasciare una **CU (Certificazione Unica)**, al fine di attestare gli importi erogati, nonché i dati previdenziali e assistenziali. In particolare, tale attestazione riguarda:

- a) l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;
- b) l'ammontare delle ritenute operate; e
- c) l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

Brevemente:

- i sostituti di imposta rilasciano un'apposita **Certificazione Unica (CU)** anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps), attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali;
- **le certificazioni CU, sono consegnate agli interessati entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (quindi entro il prossimo 31 marzo devono essere rilasciate quelle relative al 2019), ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
- **le certificazioni CU sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (modello 730), il termine di trasmissione all'Agenzia delle entrate è fissato al 31 ottobre analogamente a quanto previsto per il modello 770.

- In capo al sostituto d'imposta è prevista, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, una **sanzione** amministrativa pari a **100 euro per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata** e comunque con un massimo di 50.000 euro per singolo anno e sostituto d'imposta.

Le sanzioni non trovano applicazione ove entro 5 giorni dal termine ordinario si proceda a presentare una certificazione corretta in luogo di quella errata precedentemente inviata nei termini. Nell'ipotesi in cui, invece, le certificazioni siano correttamente trasmesse con un ritardo non superiore a 60 giorni, la sanzione comminabile per la singola certificazione viene ridotta a 1/3 di 100 euro e l'importo massimo comminabile nei confronti del sostituto d'imposta si riduce a 20.000 euro.

Per la sanzione in oggetto non trova applicazione, per espressa previsione normativa, l'istituto del cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1007.

Inoltre, come commentato con la C.M. n. 6/E/2015, è stata espressamente esclusa la possibilità di fruire dell'istituto del ravvedimento operoso.

L'Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2020, ha reso disponibile la versione definitiva della **Certificazione Unica 2020**, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2019, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.

La CU 2020, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

## Termini

La CU 2020 si articola in due diverse certificazioni:

- il modello **sintetico**, da consegnare ai sostituiti entro il 31 marzo 2020;
- il modello **ordinario**, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate (direttamente o tramite intermediario abilitato).

Il termine di invio delle certificazioni all’Agenzia delle entrate differisce a seconda delle informazioni che vengono certificate:

- qualora la CU 2020 contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato), la scadenza di invio all’Agenzia delle entrate è fissata al **9 marzo 2020** (il 7 marzo data di scadenza è sabato);
- per le CU 2020 che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, la scadenza di invio è fissata al **2 novembre 2020** (il 31 ottobre data di scadenza è sabato), ossia la medesima scadenza del modello 770 (nuovo termine introdotto dalla L. n. 205/2017, mentre negli scorsi anni il differimento avveniva a seguito di specifico provvedimento). Questa scadenza, in particolare, interessa le certificazioni rilasciate per compensi erogati a percipienti che conseguono redditi di lavoro autonomo abituale ovvero per provvigioni riconosciute a soggetti esercenti attività d’impresa.

## Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- **frontespizio**, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- **quadro CT**, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.;
- **certificazione unica 2020**, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 4 parti:

- **dati anagrafici**, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- **certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;**
- **certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;**
- **certificazioni redditi – locazioni brevi.**

Ricordiamo che sono soggetti a certificazione anche i **compensi**, non assoggettati a ritenuta d’acconto, **corrisposti** ai nuovi soggetti “**minimi forfetari**” di cui all’art. 1 della L. 190/2014.